

## RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI

Posizione: Ufficio Segreteria Studenti Giurisprudenza

Titolo V - Classe 2 (*Selezioni, immatricolazioni e ammissioni*)

Fascicolo

Oggetto: **Procedure per il concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali anno accademico 2022/2023.**

Allegato n. 1 - **Organizzazione didattica SSPL a.a. 2022/2023.**

Allegato n. 2 - **Dichiarazione sostitutiva di certificazione.**

### IL RETTORE

- VISTO** il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59"*, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante *"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento"* e in particolare, il Capo III;
- VISTO** il Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO** in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto Decreto Legislativo n. 398/1997, che dispone che *"l'accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame, e il comma 6, secondo il quale le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti"*;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che *"alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative e la sede"*



*ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei plichi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi";*

- VISTA** la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. d), secondo cui *"Sono programmati a livello nazionale gli accessi: d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398"*;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, relativo al *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante *"Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della Legge 25 luglio 2005, n. 150"* e, in particolare, l'articolo 2;
- VISTO** il Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il *"Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della Legge 15 maggio 1997, n. 127"* e successive modificazioni";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il *"Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148"* e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, e l'art. 11, comma 2;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"* e, in particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale *"il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno"*;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*, e successive modificazioni;
- VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"*, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840 del 09 settembre 2013, adeguato alla Legge n. 240/2010;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, nonché il Regolamento



di Ateneo di attuazione della predetta Legge n. 241/90, emanato con D.R. n. 622 del 26/07/2018;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", così come modificato dalla Legge n. 183/2011 e, in particolare, l'art. 15;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati U.E. n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233, relativo alla "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex D.M. n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTA** la circolare M.U.R. del 08/03/2022, recanti "*Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2022/2023*";
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 645 del 17 ottobre 2016;
- VISTO** l'art. 1 comma 2 del D.M. 583/2022 che testualmente recita "*Le università assicurano il rispetto e l'attuazione delle misure in materia di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, vigenti al momento dell'espletamento della prova di ammissione ed applicabile sull'intero territorio nazionale*";
- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 19616 del 29 agosto 2022, del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1, lett. b, n.1), della Legge 25 luglio 2005, n.150, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno accademico 2022/2023, pari a n. 4037 unità;
- VISTA** la nota del Ministero della Giustizia del 6 maggio 2022 (prot. 99740 U) con cui è stato comunicato che l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato relativo alla sessione 2021 è attualmente in fase di svolgimento, con impossibilità di comunicare il dato di cui al numero degli abilitati alla professione forense per l'anno 2021, indicando la statistica relativa alla sessione di esame 2020;
- VISTO** l'art. 1 di indizione del predetto concorso pubblico, con il quale è stabilito che per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, per l'anno accademico 2022/2023, sono definite le modalità ed i contenuti della prova d'esame fissata per il giorno venerdì 28 ottobre 2022, su tutto il territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole

di specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato 1 del predetto decreto, assegnando a questo Ateneo n. 86 posti di laureati da ammettere alla scuola;

**VISTA** la nota prot. n. 126750 del 28 luglio 2022, trasmessa dal competente Ufficio di Ateneo al Direttore della Scuola di specializzazione in questione, con la quale sono state richieste eventuali modifiche e integrazioni da inserire nel bando di concorso per l'anno accademico 2022/2023;

**VISTA** la nota prot. n. 130331 del 02 agosto 2022, con la quale il Direttore della Scuola ha comunicato che nel bando di concorso a.a. 2022/2023 non venga apportata nessuna modifica rispetto al testo del Decreto Rettorale Repertorio n. 816 del 28 settembre 2021;

**VISTA** la comunicazione pervenuta dalla Scuola di specializzazione per le Professioni legali in data 01 settembre 2022, prot. n. 133792, con la quale è stato trasmesso il suindicato Decreto Interministeriale n. 19616 del 29 agosto 2022;


**RAVVISATA** la necessità di provvedere ad avviare le procedure per l'ammissione alla suddetta Scuola di specializzazione per le Professioni legali per l'anno accademico 2022/2023;

### DECRETA

Per quanto nelle premesse, sono avviate le procedure per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali, istituita ed attivata presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, per l'anno accademico 2022/2023, secondo le allegate indicazioni che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Caserta,

IL RETTORE  
(Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)



  
ACLG

**Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:**  
Ufficio Segreteria Studenti Giurisprudenza  
Sede: via R. Perla, n. 21 (Aulario), Santa Maria Capua Vetere (CE)  
Capo Ufficio: Dott.ssa Atalia Caterina Leonilda GOLIA  
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Atalia Caterina Leonilda GOLIA  
e-mail: [seggiurisprudenza@unicampania.it](mailto:seggiurisprudenza@unicampania.it) - Tel.: 0823/2755016/10/13

